



PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO

ai sensi degli artt.152 e seguenti del D.Lgs. n°163/2006 per la straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n°13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze, la realizzazione di relativi impianti per la produzione di energia elettrica e la gestione ai fini della produzione idroelettrica. (CIG: 0521798952). L'intervento sarà attuato tramite contratto di concessione di costruzione e gestione di cui all'art.143 del D.Lgs. n° 163/2006.

PROPONENTE:

INIZIATIVE TOSCANE S.R.L. SOCIETÀ DI PROGETTO

IN BREVE INIZIATIVE TOSCANE S.R.L.

SOCIETÀ COSTITUITA DALLA TRASFORMAZIONE DI:

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI OPERATORI ECONOMICI
"P.A.C. S.P.A. – INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A."**



BOZZA DI CONVENZIONE



BOZZA DI CONVENZIONE

Realizzazione di lavori pubblici inseriti nella programmazione triennale di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 128, comma 2 – Concessione per la straordinaria manutenzione, la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze, per la realizzazione dei relativi impianti per la produzione di energia elettrica e per la gestione ai fini della produzione idroelettrica – Bozza di convenzione ex D.Lgs. 163/2006, art. 153, comma 1 (testo previgente al D.Lgs. 152/2008).

L'anno duemiladiciannove, il giorno ___ del mese di Dicembre (___/12/2019), in Firenze, con la presente scrittura privata , fra:

da una parte, il sig. _____, che agisce nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice Regione Toscana (codice fiscale e partita IVA 01386030488), con sede Piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del -----", nominato con decreto del Direttore della Direzione ----- n. ---- del -----, autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, a impegnare legalmente e formalmente la Regione Toscana per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto n. ----- del ----- e riapprovato con decreto n. ----- del -----, e domiciliato presso la Sede dell'Ente (nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Concedente»);

dall'altra parte, il sig. _____, che agisce in questo atto esclusivamente in nome e per conto della Società Iniziative Toscane S.r.l. Società di Progetto - in Breve Iniziative Toscane S.r.l., (codice fiscale e partita IVA 04121900981), con sede in Breno - 25043 (Brescia), Piazza Vittoria, n°19, iscritta nel Registro delle società del Tribunale di Brescia al n. BS - 590091 dal 05/08/2019, che rappresenta in quanto presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, giusto i poteri conferiti con atto di nomina del 02/08/2019, subentrata ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo n.163 del 2006, all'aggiudicataria Associazione Temporanea di Imprese (in seguito anche "ATI PAC-INBRE") composta da PAC S.p.a., mandataria capogruppo, e Iniziative Bresciane S.p.a., mandante (nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Concessionario»), domiciliato per il presente atto presso la sede legale di Iniziative Toscane S.r.l.;

premess



- 1) che ATI PAC-INBRE ha presentato in data 28/07/2008, la proposta di cui all'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (testo previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2008, nel seguito anche semplicemente «Codice dei contratti»), per la concessione di costruzione e gestione dell'intervento di "Straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze, per la realizzazione dei relativi impianti per la produzione di energia elettrica e per la gestione ai fini della produzione idroelettrica" (nel seguito semplicemente «Intervento»);
- 2) che la proposta del promotore di cui al precedente punto 1) è stata valutata fattibile e pertanto definitivamente dichiarata "di pubblico interesse" dal Concedente, ai sensi dell'articolo 154 del D.lgs. 163/2006, con atto dirigenziale della Provincia di Firenze n° 3629 del 22 ottobre 2009;
- 3) che a seguito del procedimento avviato e concluso ai sensi dell'articolo 155, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 163/2006, l'Associazione Temporanea di Imprese composta da PAC S.p.a., mandataria capogruppo, e Iniziative Bresciane S.p.a., mandante, è risultata aggiudicataria provvisoria e promotrice della concessione, come da atto dirigenziale della Provincia di Firenze n°3078 del 05/08/2011;
- 4) che tale aggiudicazione è stata confermata con atto dirigenziale della Città Metropolitana di Firenze n. 3647 in data 17/09/2015, in seguito alla conclusione del contenzioso con sentenza del Consiglio di Stato Sezione Quinta, n. 3342 del 7 luglio 2015;
- 5) che con Delibera di Giunta Regionale n°5491 del 08/07/2016 le competenze in tema di istanze di derivazione ad uso idroelettrico sono state trasferite alla competenza della Regione e conseguentemente la titolarità del procedimento in oggetto è stato trasferito al Genio Civile Valdarno Superiore, che ha provveduto a nominare RUP l'ing. Andrea Morelli ;
- 5) che l'ATI PAC-INBRE, in data 26/10/2018, con la finalità di accertare gli iter valutativi ed autorizzativi richiesti in seguito alle vigenti normative, e secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 48 della L.R. 10/2010, ha presentato formale istanza di verifica di non assoggettabilità a Valutazione d'impatto ambientale del Progetto alla Direzione Generale Ambiente e Energia - SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE;
- 6) che con Decreto Dirigenziale n°4394 del 27/03/2019 del Settore VIA l'intervento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;



- 7) che nelle date del 25-26-27-29 Luglio 2019, al fine di anticipare i termini di autorizzazione e concessione degli interventi, con protocolli multipli il capogruppo dell'ATI, per conto della costituenda società di scopo, ha presentato alla Direzione Generale Ambiente Energia - Settore servizi pubblici locali, energia e inquinamenti, 12 istanze di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio ex. art. 12 D.lgs. 387/03 ed i relativi progetti definitivi, di cui si compone il Progetto, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n°4394 del 27/03/2019;
- 8) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato in data 09/08/2019 il Decreto Ministeriale del 04/07/2019 denominato "FER1" in attuazione dell'art. 24 del D.lgs. 28/2011, che prevede, tra l'altro incentivi tariffari per l'energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, all'art. 3 comma 1. si prevede la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri per gli impianti di potenza (concessoria) inferiore ad 1 MW e, nell'allegato 1 del DM una specifica tabella tariffaria che, per gli impianti idroelettrici "ad acqua fluente" prevede tariffe ricomprese tra 155 e 110€/KWh rispettivamente per impianti inferiori a 400kW e ricompresi tra 400 e 1000kW. L'accesso ai sistemi incentivanti di cui al DM "FER1" rappresenta prerequisito per l'equilibrio economico finanziario del PEF allegato alla presente convenzione. A tale riguardo e per favorire l'accesso ai Registri, sono state avviate le procedure amministrative di Valutazione Ambientale, Autorizzazione Unica ex art. 12 D.lgs. 387/03 e Concessione idroelettrica ex RD 1775/33;
- 9) che con convenzione, a repertorio del Concedente (allora Provincia di Firenze) rep. n. 21211 in data 31 luglio 2008, stipulata fra il Concedente e Studio Appalti del dott. Lino Bellagamba s.a.s. con sede in Senigallia, è stato convenuto che il Concessionario, in quanto individuato a buon fine della procedura, si fa carico – come, ora, sia da quadro economico del progetto preliminare, sia da piano economico-finanziario – della consulenza prestata dalla predetta società allo stesso Concedente;
- 10) che in data 02/08/2019 ATI PAC SpA – Iniziative Bresciane SpA ha costituito la Società di progetto di cui all'articolo 156 del decreto legislativo n.163 del 2006 del decreto legislativo n. 163 del 2006, subentrata all'aggiudicataria, in breve Iniziative Toscane S.r.l.;
- 11) che con decreto RT n. 16591 del 27/09/2019 è stato disposto il subentro della Regione Toscana nel citato contratto Repertorio n. 21211 del 31/07/2008;
- 12) che con decreto RT n. _____ del _____ 2019 è stata disposta, a seguito dell'esito positivo dei controlli sui requisiti di ordine generale e nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia relativa ad entrambe le società costituenti il Raggruppamento, l'aggiudicazione definitiva alla società di progetto Iniziative Toscane S.r.l ed è stato riapprovato lo schema della



presente Convenzione, il progetto preliminare aggiornato ed il Pef rimodulato ed asseverato;

13) che, pertanto, la presente Convenzione viene stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, con l'apposizione di apposita clausola di recesso;

14) che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula della presente Convenzione in forma di scrittura privata in modalità elettronica

tutto ciò premesso

le parti contraenti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contenuto contrattuale della presente convenzione.
2. La presente convenzione ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione, la gestione e lo sfruttamento economico dell'intervento di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze, la realizzazione di 12 impianti per la produzione di energia elettrica e la gestione ai fini della produzione idroelettrica, così come descritte nel Progetto Preliminare di cui all'Istanza di non assoggettamento a Valutazione di impatto ambientale presentata in data 26/10/2018 ed oggetto di Decreto Dirigenziale n°4394 del 27/03/2019 del Settore VIA Regione Toscana.

La localizzazione dell'intervento riguarda le seguenti aree, così catastalmente contraddistinte:

- a) comune di Bagno a Ripoli, foglio 1, particelle 4-5-6-8-12-131-134; foglio 2, particelle 1-12-13-206-207-954-957; foglio 3, particelle 6-140-250-251-273-274-275-280; foglio 15, particelle 1-354-356-935-939-960-961; foglio 16, particelle 126-680-682-1047
- b) comune di Fiesole, foglio 42, particelle 96-97-124-159-573-730-796-865-967-870-871-872; foglio 45, particelle 150;
- c) comune di Firenze, foglio 52, particella 47; foglio 69, particelle 14-540-541-729-732-733-954-1369-1876; foglio 124, particella 307; foglio 141, particelle 69-83-351-1026-1036-1037;
- d) comune di Reggello, foglio 82, particella 56; foglio 90, particelle 25-26;
- e) comune di Rignano, foglio 28, particelle 80-280-285-311-314-326-328; foglio 35, particelle 156-158;
- f) comune di Figline e Incisa Valdarno, foglio 11, particelle 63-64-72-173-174; foglio 19,



particelle 31-50-51-52-92;

g) comune di Lastra a Signa, foglio 3, particelle 146-147-149-0;

h) comune di Signa, foglio 15, particelle 177-283

3. Fanno parte della presente convenzione il Progetto Preliminare del Concessionario - sebbene non materialmente allegato in quanto già agli atti della Regione Toscana e dettagliato nel Decreto di non assoggettamento VIA, Decreto Dirigenziale n°4394 del 27/03/2019 di cui alla premessa n°6 ed i cui elaborati sono elencati nell'Allegato 1 e conservati presso la sede del Genio Civile Valdarno Superiore di Firenze via San Gallo 32 - il Piano economico-finanziario del Concessionario (nel seguito semplicemente «PEF»), allegato al presente atto sotto la lett. A), la relazione al PEF, allegata al presente atto sotto la lett. B), nonché ogni altro atto prodotto in sede di aggiudicazione, eventualmente adeguato o modificato, su richiesta del Concedente, in corso di procedura e prima della stipula della presente convenzione e conservato agli atti dell'ufficio, che il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente e rigorosamente. Tale Piano prevede, tra l'altro:

a) la specificazione del valore residuo annuale al netto degli ammortamenti annuali;

b) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;

c) in ordine all'articolo 143, comma 7, ultimo periodo, del D.lgs. 163/2006, un valore residuo finale nullo, per cui non è dovuto alcun corrispettivo a tale titolo.

Art. 2. Durata della Concessione, decorrenza.

1. La durata della convenzione è stabilita in 40 (quaranta) anni di esercizio oltre alla costruzione, con concessione idroelettrica di 30 anni, estesa di ulteriori 10 (dieci) anni di esercizio subordinatamente all'effettiva possibilità di rinnovo della concessione di derivazione idroelettrica, secondo la seguente articolazione:

a) fino a 24 (ventiquattro) mesi, per la progettazione esecutiva, acquisizione atti di assenso, concessioni di derivazione ad uso idroelettrico ed autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio degli impianti idroelettrici, iscrizione al registro FER-1 di cui al DM 04/07/2019;

a1) fino a 24 (ventiquattro) mesi per la costruzione, di cui 20 (venti) mesi per la realizzazione prioritaria delle opere di consolidamento delle "Pescaie"

b) quaranta (quaranta) anni, per la gestione e manutenzione degli impianti idroelettrici ed annesso opere idrauliche, con concessione idroelettrica di 30 anni da rinnovare di ulteriori



10 (dieci) anni, entro il 30° anno di concessione, riscontrata l'assenza di alcun impedimento normativo al rinnovo delle concessioni di derivazione idroelettrica. Qualora Regione Toscana proceda al rinnovo delle suddette concessioni idroelettriche il Concessionario ne potrà beneficiare per una durata di altri 10 anni subordinatamente all'esecuzione delle eventuali opere di adeguamento normativo degli impianti e delle opere idrauliche che dovessero essere prescritte per il rinnovo di concessione idroelettrica. Qualora il rinnovo dei titoli concessori preveda necessariamente l'espletamento di procedure di evidenza pubblica in concorrenza, è data facoltà al concessionario di partecipare quale "concessionario uscente" e con la disponibilità degli impianti esistenti, in forza della presente convenzione, pur rimanendo il vincolo di gestione per i soli primi 10 anni della nuova concessione, qualora risultasse aggiudicatario finale. Nel caso in cui Regione Toscana non intenda procedere a rilascio di alcuna concessione di derivazione, ovvero ne siano impediti per norma sia il rinnovo che la partecipazione del concessionario uscente, il Concessionario si impegna a riconsegnare i beni alla Regione Toscana allo scadere dei 30 anni di gestione.

2. La durata di cui al comma 1, lettera a1) decorre, per ogni singolo impianto, dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - a) disponibilità delle aree demaniali, comunali e private per l'installazione degli impianti idroelettrici e delle opere pertinenziali e complementari;
 - b) rilascio della concessione di derivazione ad uso idroelettrico dei 12 impianti idroelettrici e l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 D.lgs n°387/03 ed art. 11 della Legge Regionale 39/2005 (nel seguito semplicemente "Autorizzazione unica");
 - c) iscrizione del singolo impianto al Registro DM FER1.
3. La durata dell'esercizio di cui al comma 1 decorre dalla data della stipula della presente convenzione, salvo la sospensione dei termini autorizzativi e costruttivi definiti al comma 1, lettere a) e a1) necessari per l'avvio della durata della fase di gestione e manutenzione di cui al precedente comma 1, lettera b).

Art. 3. Affidamento della Concessione

1. Il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la concessione di cui all'articolo 1 della presente convenzione, ossia:
 - a) progettazione e costruzione dell'intervento di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze, dei relativi 12 impianti per la produzione di energia



elettrica risultanti essere nella piena e legittima disponibilità dell'Amministrazione concedente;

A tal fine si specifica che il Concessionario ha comprovato al Concedente che i lavori saranno eseguiti da Soggetto in Possesso di Attestazione SOA per Categorie e Classifiche idonee rispetto ai lavori stessi oggetto della presente concessione, in quanto posseduti, alla data della stipula del presente contratto da P.A.C. S.p.A..

A tale fine, ai sensi dell'art. 118, comma 2 del D.lgs. 163/06, si specifica che l'importo totale di esecuzione dei lavori, al lordo della quota per l'attuazione dei piani di sicurezza ed al netto delle opere scorporate da Regione Toscana per euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) che saranno di comune accordo definite in dettaglio in sede di progettazione esecutiva, così come desumibile dal Progetto Definitivo, è di euro 56.347.598,76 (cinquantaseimilioni trecentoquarantasettemilacinquecentonovantotto/76) e che le qualificazioni S.O.A. individuate nel progetto definitivo sono le seguenti:

cat. SOA		IMPORTI	classifica
OG08 (prev.)	OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	€ 29.416.179,66	VIII
OG09	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	€ 20.527.726,11	VIII
OS16	IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	€ 4.279.103,26	V
OS18A	COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	€ 700.216,90	III
OS30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI	€ 1.424.372,83	III-bis
		€. 56.347.598,76	

b) gestione pluriennale ai fini della produzione idroelettrica degli impianti idroelettrici e relative opere di cui alla lettera a);

2. Tutte le spese necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, compreso le spese a carico del Concessionario per il compenso di cui al successivo art. 27, pari ad euro 175.168,40€ (centosettantacinquemila centosessantotto/40), ed i rimborsi di cui al successivo articolo 17, comma 4, comprese l'eventuale I.V.A., se dovuta, alle aliquote di legge, come previste dalla presente convenzione e dagli atti da questa richiamati, sono a totale carico del Concessionario.

3. In attuazione del comma 2, il Concessionario assume l'obbligo di provvedere:

a) ad eseguire tutte le indagini necessarie, i rilievi, le misurazioni, sondaggi, picchettazioni e



- quanto altro necessario per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- b) a predisporre il progetto definitivo ed esecutivo delle opere oggetto della concessione ai sensi dell'articolo 4;
 - c) ad elaborare la documentazione progettuale necessaria all'acquisizione degli atti di assenso inerenti all'intervento oggetto della concessione nelle modalità previste dalla legislazione vigente, compresa la concessione di derivazione ad uso idroelettrico e l'Autorizzazione unica;
 - d) a curare le attività tecnico amministrative a supporto del Concedente, necessarie e sufficienti per l'eventuale occupazione e l'acquisizione delle aree e degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere, nonché a predisporre, alternative di percorsi ed opere provvisoriati atte a garantire, ove possibile, i flussi di traffico anche pedonale, al fine di arrecare il minor disagio possibile al traffico sulle sponde del Fiume;
 - e) ad eseguire a regola d'arte i lavori di cui al progetto esecutivo che, approvato dal Concedente, entrerà a far parte integrante e sostanziale della presente convenzione, compresi gli spostamenti e i ripristini di interferenze con reti pubbliche e utenze private o pubbliche a seguito dell'esecuzione dei lavori, fermo restando quanto previsto all'articolo 25;
 - f) a gestire gli impianti idroelettrici e le relative opere in condizioni di equilibrio economico-finanziario e in conformità alla presente convenzione;
 - g) ad eseguire la direzione dei lavori, compreso la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori scomputati, qualora eseguiti direttamente da Regione Toscana sulle traverse fluviali a stralcio della progettazione definitiva del Concessionario, ed a fornire la dovuta assistenza al collaudo tecnico-amministrativo delle infrastrutture, delle opere idrauliche e degli impianti;
 - h) a provvedere alla manutenzione delle opere realizzate sia dal Concessionario che dalla Regione Toscana, per tutta la durata della concessione, in modo da restituire alla scadenza l'intera infrastruttura in buone condizioni di funzionamento e conservazione.
4. Ai fini dell'individuazione delle caratteristiche delle opere, sotto il profilo architettonico, ingegneristico, tecnico, impiantistico e funzionale, si rinvia ai progetti definitivi del Concessionario presentati per l'Autorizzazione Unica, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
5. Ai fini dell'individuazione delle caratteristiche della gestione del servizio si rinvia alla relazione relativa alla «specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione» che sarà allegata al progetto esecutivo. L'intervento deve comunque garantire una potenza installata pari a carica 15,9MW ed una producibilità annuale attesa, di circa Kwh 54.878.000



(cinquantaquattromilioni ottocentosettantomila).

**Art. 4. Richiesta di Concessione di derivazione ad uso idroelettrico e della
Progettazione Definitiva ed Esecutiva**

1. L'approntamento della documentazione tecnico-amministrativa richiesta dalla normativa vigente al fine della richiesta di Concessione di derivazione ad uso idroelettrico e il progetto definitivo dell'Intervento redatto a cura del Concessionario, nel rispetto dell'articolo 25 del d.P.R. n. 554 del 1999 e della L.r. n° 39/2005 art. 11, secondo le prescrizioni tecniche emergenti dal Decreto Dirigenziale di non assoggettabilità a VIA, sulla base del progetto preliminare elaborato, sarà presentato al Concedente per l'approvazione, entro 10 (dieci) giorni dalla firma della presente convenzione.
2. Il progetto definitivo è approvato dal Concedente, anche ai sensi della procedura di autorizzazione unica alla costruzione e gestione, art. 11 della Legge Regionale 39/2005, art. 12 del D.lgs. 387/03 e DM 10/09/10, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione dello stesso.
3. Il progetto esecutivo è redatto a cura del Concessionario secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche contenute nel progetto definitivo approvato, nel rispetto dell'articolo 35 del d.P.R. n. 554 del 1999, in quanto applicabile, ed è presentato al Concedente per l'approvazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del decreto di autorizzazione unica e concessione a derivare. La progettazione esecutiva deve essere completa della previsione delle opere relative alla sistemazione idraulica delle 13 briglie/traverse, alla realizzazione delle 12 centrali idroelettriche, all'interconnessione con la rete elettrica nazionale e delle opere riferite alle interferenze e al ripristino dei luoghi. Il progetto esecutivo comprende in ogni caso la seguente documentazione:
 - a) cronoprogramma;
 - b) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) fascicolo informativo ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - d) piano di manutenzione delle singole opere di cui all'articolo 40 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, redatto in coordinamento con il fascicolo di cui alla precedente lettera c).
4. In fase di elaborazione del progetto esecutivo e prima della sua approvazione, il Concedente potrà richiedere varianti o modifiche, che il Concessionario si impegna ad apportare nel nuovo termine assegnato in seguito ad adeguato differimento dei termini, senza richiedere alcun compenso o rimborso, salvo che le varianti o modifiche ordinate comportino l'esecuzione di



ulteriori sondaggi o rilievi e l'eventuale maggior costo dell'opera, o che comunque incidano in modo sostanziale sull'equilibrio del PEF. In quest'ultimo caso trova applicazione l'articolo 22.

5. Tutti i termini restano sospesi e automaticamente differiti in caso di ritardo nell'ottenimento di uno o più atti di assenso, qualora tale ritardo non sia imputabile a negligenze, omissioni, errori, colpe o altro tipo di responsabilità del Concessionario. Verificatosi tale caso il Concessionario comunica tempestivamente al Concedente la circostanza, con le necessarie motivazioni, nonché, successivamente, il momento in cui cessano le cause ostative o interruttive, con l'indicazione dei nuovi termini convenzionali.

Art. 5. Approvazione progetto esecutivo e consegna dei lavori

1. Ogni singolo progetto esecutivo è approvato dal Concedente entro i 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione e subordinatamente alla verifica e validazione da parte del Soggetto incaricato se del caso con le opportune prescrizioni.
2. Qualora prima dell'approvazione il Concedente richieda modifiche e integrazioni alla progettazione esecutiva le Parti concordano il necessario differimento dei termini; tale differimento comporta la sospensione dei termini di cui agli articoli 2 e 8. Le parti possono stabilire che le predette modifiche e integrazioni, qualora non sostanziali, possono trovare collocazione in varianti di adeguamento in corso d'opera e, in tal caso, non si ricorre al differimento dei termini.
3. Il Concedente comunica tempestivamente al Concessionario l'avvenuta approvazione dei progetti esecutivi, invitandolo alla verbalizzazione dell'inizio dei lavori entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'effettiva iscrizione dei singoli progetti al Registro FER-idro, pubblicato sul portale istituzionale dal Gestore Servizi Energetici Spa (GSE), in base alle graduatorie di ammissione dei singoli progetti candidati ai benefici tariffari di cui all'art. 3 comma 1 del DM 04/07/2019.
4. Le parti verbalizzano l'inizio dei lavori e, in caso di assenza del Concessionario o di un suo rappresentante, il Concedente può procedere comunque alla redazione del verbale, facendosi assistere da due testimoni.
5. Il verbale oltre alla data e alle generalità dei presenti, contiene:
 - a) i termini per l'eventuale redazione di adeguamenti progettuali o dell'altra documentazione in seguito al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo da parte del Concedente;
 - b) una ricognizione dei termini delle prestazioni progettuali svolte e dei termini di cui all'articolo



2, determinandoli mediante individuazione delle relative date;

c) eventuali proposte di accordi integrativi o specificazioni degli accordi convenzionali, purché non in contrasto con la presente convenzione.

6. Prima o contestualmente al verbale di inizio lavori, il Concedente provvede all'immissione in possesso dei siti a favore del Concessionario, previo sopralluogo delle parti, all'esito del quale verrà redatto verbale di consistenza e di consegna in contraddittorio. Qualora le aree non siano rese completamente disponibili nel termine di mesi 24 dalla data della consegna, il concessionario avrà titolo alla risoluzione del contratto.

Art. 6. Articolazione dell'intervento

1. Il termine temporale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è relativo alla progettazione ed autorizzazione ed accesso agli incentivi tariffari dell'intervento nella sua dimensione complessiva come definita al medesimo articolo 2, comma 2 oppure comma 3.
2. La progettazione definitiva ed esecutiva è articolata in stralci/lotti al fine del all'effettivo rilascio delle autorizzazioni ed approvazione del progetto definitivo dei singoli siti di intervento e unità di produzione; in tal caso per ciascuno di tali stralci/lotti della progettazione trova applicazione l'articolo 5, commi 1, 2 e 3.
3. Le operazioni di collaudo finale di cui all'articolo 10, comma 3, con i relativi termini, sono articolate in relazione alle diverse fasi di cui al comma 2.

Art. 7. Lavori da affidarsi da parte del Concessionario

1. Al Concessionario come soggetto aggiudicatore, per i lavori non eseguiti in proprio o tramite imprese che partecipano alla società di progetto in qualità di soci, o tramite imprese controllate e collegate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 142, commi 3 e 4, 147, da 149 a 151, del Codice dei contratti 163/2006.
2. Si applica altresì l'articolo 33, comma 3, del D.lgs. 163/2006.

Art. 8. Durata dei lavori, penali, ultimazione

1. I lavori devono essere ultimati entro il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e a1), eventualmente differito ai sensi dell'articolo 4, comma 5 e dell'articolo 5, comma 2.
2. Il termine è differito dalla data del verificarsi di uno dei seguenti eventi alla data di cessazione della relativa causa ostativa:
 - a) rinvenimenti archeologici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.o.i., per il periodo di sospensione disposto dal Ministero competente o dai suoi organi



periferici, con provvedimento amministrativo;

- b) rinvenimenti di siti contaminati o inquinati disciplinati dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il periodo necessario all'ottenimento delle autorizzazioni alla bonifica e all'attuazione delle operazioni di risanamento, nonché per l'eventuale periodo di sequestro o di sospensione disposto dall'A.R.P.A.T, dall'Autorità sanitaria o dall'Autorità giudiziaria;
 - c) rinvenimenti di materiali bellici;
 - d) cause imputabili al Concedente;
 - e) cause accertate di forza maggiore;
 - f) mancata iscrizione al Registro FER1 di cui al DM FER1/2019.
3. Il Concessionario comunica tempestivamente al Concedente il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 2, nonché, successivamente, il momento in cui cessano le cause ostative o interruttrive, con l'indicazione dei nuovi termini convenzionali.
 4. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori è dovuta dal Concessionario al Concedente una penale giornaliera dell'1,0‰ (uno per mille) delle opere non completate, in base all'importo presunto dei lavori risultante dal PEF, in relazione alla singola Fase o ai singoli interventi ulteriori di cui all'articolo 6, per i quali è accertato il ritardo imputabile al Concessionario.
 5. Dell'ultimazione dei lavori come definiti all'articolo 6, il Concessionario rende tempestivamente comunicazione scritta al Concedente e al collaudatore.
 6. Il Concedente, nell'ambito dell'esercizio della vigilanza, entro i successivi 15 (quindici) giorni accerta l'effettiva ultimazione dei lavori e, fatto salvo l'articolo 197, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, in assenza di cause ostative, ordina al collaudatore l'avvio delle operazioni di collaudo. Trascorso il termine senza osservazioni, la comunicazione di ultimazione lavori si intende accertata, senza pregiudizio per vizi, difetti o altri inadempimenti che possono essere sempre rilevati in sede di collaudo.

Art. 9. Direzione dei lavori e vigilanza.

1. I lavori del Concessionario, e quelli scomputati ed eventualmente realizzati da Regione Toscana su progettazione esecutiva del concessionario a stralcio del progetto definitivo, si svolgono sotto la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza svolto dei tecnici a ciò abilitati, designati dal Concessionario. Il personale della direzione lavori e i responsabili della sicurezza in esecuzione devono essere comunicati tempestivamente dal Concessionario al Concedente.



2. Ai sensi dell'articolo 141, comma 8, del decreto legislativo n.163 del 2006, i lavori si svolgono altresì sotto la vigilanza del Concedente, il quale si avvale a tale riguardo dei propri uffici, senza ulteriore aggravio di spesa a carico del Concessionario. Il personale del Concedente incaricato della vigilanza munito di tesserino di riconoscimento, ha diritto all'accesso nei luoghi ove si svolgono i lavori, purché nell'osservanza della disciplina prevista dagli atti di cui agli articoli 28 e 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Il Concedente, anche tramite il responsabile del procedimento, ha il più ampio potere di vigilanza:
 - a) affinché l'Intervento sia eseguito a perfetta regola d'arte e in conformità al progetto approvato, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario e, qualora constati difformità da quanto stabilito, comunica al Concessionario gli adempimenti conseguenti.
 - b) sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e può chiedere al Concessionario tutti i chiarimenti necessari, anche mediante visita e presenza, può eseguire o far eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario, per accertare il buon andamento dei lavori stessi;
 - c) sull'andamento economico finanziario della gestione, con possibilità di prendere visione dei bilanci e della contabilità del Concessionario, qualora si debba provvedere al riequilibrio economico finanziario del PEF ai sensi dell'articolo 22.

Art. 10. Collaudo delle opere

1. Il collaudo delle opere oggetto della presente convenzione avviene in corso d'opera, ai sensi della normativa vigente, a cura di un collaudatore nominato dal Concedente in relazione all'entità ed alla peculiarità delle opere da collaudare e compensato dal Concessionario in base alle previsioni del PEF in applicazione del comma 4. E' facoltà del Concessionario attivare la derivazione ai fini della verifica di funzionalità degli impianti e "messa in esercizio", e richiedere l'autorizzazione all'esercizio idroelettrico provvisorio, anche per singoli impianti idroelettrici, in attesa del Collaudo finale, a fronte della presentazione di Dichiarazione di fine lavori idroelettrici e Dichiarazione di conformità delle Opere a firma del Direttore Lavori o del Progettista.
2. Il Concessionario provvede alla necessaria assistenza per le operazioni in sito.
3. Le opere di collaudo devono essere concluse mediante apposita certificazione di collaudo finale entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data dell'accertamento dell'ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 8, comma 6.



4. I corrispettivi spettanti al collaudatore sono a carico del Concessionario, nei limiti di cui all'articolo 210, commi 2, 3, 5 e 6, secondo periodo, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Non si può procedere al collaudo se il Concessionario non abbia fornito al Concedente una copia degli elaborati "*as-built*" in formato cartaceo e su supporto informatico.

Art. 11. Obblighi del Concessionario nell'esecuzione

1. Il Concessionario, nell'adempimento delle obbligazioni convenzionali, deve:
 - a) osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali, assistenziali e di collocamento;
 - b) applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori propri dipendenti, oppure dipendenti degli operatori economici raggruppati, consorziati, affidatari di lavori ai sensi dell'articolo 7, nonché gli accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, compresa l'integrale osservanza degli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle casse edili ed agli enti scuola contemplati dai predetti accordi collettivi;
 - c) osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con l'obbligo di istituire, per tutti gli esecutori delle opere, le figure tecniche, mediche e di controllo previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - d) assumere ogni responsabilità, con manleva del Concedente, per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione delle opere oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di costruzione. Il concessionario è responsabile nei confronti del concedente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dal concedente o ad esso segnalate dagli uffici competenti, il concedente medesimo le notifica al concessionario e, ove ricorrano le condizioni di legge, anche all'ispettorato dei Lavoro per i provvedimenti del caso. Il concessionario è inoltre tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di concessioni;
 - e) a richiedere le autorizzazioni al subappalto, ai sensi dell'articolo 118 del D.lgs. 163/2006;
2. Il Concessionario, nell'adempimento delle obbligazioni convenzionali, inoltre deve:
 - a) integrare e adeguare, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;



- b) integrare e adeguare in corso d'opera il piano di cui alla lettera a), ogni volta che siano modificate le condizioni dei cantieri;
- c) acquisire i piani operativi di sicurezza da parte di tutte le imprese che intervengono nei cantieri, compresi i subappaltatori.

Art. 12. Proprietà delle opere

1. Tutte le opere, fisse o mobili, realizzate dal Concessionario in forza della presente convenzione, ivi comprese quelle realizzate nel corso della concessione, diverranno al termine della stessa, *de jure* e senza necessità di altra formalità diversa da quella di cui al comma 3, di proprietà del Concedente, e disciplinate nell'ambito del regime delle proprietà pertinenziali di opere in concessione per lo sfruttamento idroelettrico e/o di regimazione idraulica.
2. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del periodo della concessione di ogni singolo impianto idroelettrico di cui all'articolo 2, comma 1, eventualmente differito nei casi previsti dalla presente convenzione, la parte più diligente tra il Concedente e il Concessionario comunica all'altra parte, con preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni, la data e l'ora della visita di sopralluogo per la riconsegna al Concedente delle opere in concessione. In assenza del rappresentante di una delle Parti, la parte diligente rinnova la comunicazione assegnando un ulteriore termine non inferiore a 10 (dieci) giorni e, in caso di diserzione, provvede autonomamente alla presenza di due testimoni.
3. Del sopralluogo di cui al comma 2 è redatto un verbale di riconsegna in contraddittorio tra le parti, con il quale si deve dare atto:
 - a) dello stato di consistenza delle opere in concessione;
 - b) dello stato di manutenzione delle opere in concessione;
 - c) delle eventuali contestazioni o addebiti al Concessionario in relazione a vizi o difetti rispetto alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) del trasferimento in proprietà al Concedente delle opere in concessione ed il subentro alle utenze elettriche e servitù attive e/o passive.

Art. 13. Oneri di manutenzione

1. Durante tutto il periodo di durata della concessione, il Concessionario deve eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione, secondo i tempi ed i modi previsti dal piano di manutenzione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), per assicurare la funzionalità degli impianti e delle opere di regimazione idraulica, in modo da consegnare al Concedente, al termine della concessione, gli impianti e le opere in buone condizioni di funzionamento e



conservazione, salvo il normale deperimento d'uso.

2. Nel corso della concessione il Concedente provvede, tramite i propri uffici, ad accertare la modalità esecutiva dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nell'ambito del servizio di vigilanza e controllo di cui all'articolo 9, comma 3.

Art. 14. Facoltà del Concessionario

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 159 del Codice dei contratti, è vietato il trasferimento o la cessione del contratto di concessione.
2. Non costituiscono attività vietate ai sensi del comma 1 gli eventi di cui all'articolo 156, commi 1 e 3, del D.lgs. 163/2006, nonché:
 - a) il mutamento di ragione sociale o sede legale del Concessionario;
 - b) la fuoriuscita dalla compagine sociale o la riduzione della quota detenuta nella società di progetto, di soci che hanno apportato i requisiti per la costruzione, dopo il collaudo positivo di tutte le opere;
 - c) il mutamento della composizione societaria del Concessionario, a condizione che permangano i soci originari che hanno apportato i requisiti con riferimento alle obbligazioni convenzionali ancora da assolvere;
 - d) il mutamento, mediante fuoriuscita o nuovo ingresso, di soci esclusivamente finanziari;
 - e) l'ingresso nella compagine sociale di nuovi soggetti.
3. Il Concessionario, nel rispetto delle disposizioni normative in materia e subordinatamente alle garanzie di idoneità tecnica ed economica, può, previo assenso del Concedente e nel limite non superiore al 30% del fatturato del servizio di produzione di energia elettrica oggetto della presente Concessione, affidare la gestione degli impianti idroelettrici, delle opere idrauliche e delle reti di interconnessione elettrica alla rete nazionale ad uno o più soggetti terzi, a condizione che si tratti comunque di gestione unitaria e ferma restando la responsabilità contrattuale del Concessionario nei confronti del Concedente.
4. Le condizioni di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), e al comma 3, sono subordinate alla verifica, in capo ai nuovi soggetti, dell'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.o.i. (L. 3 agosto 1988, n. 327), e disposizioni antimafia vigenti D.lgs. 159/2011 e s.m.o.i.
5. Ai fini di un'ottimale valorizzazione, anche parziale, in loco dell'energia prodotta, contribuendo a supportare la politica regionale, in particolare il PAER (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 11 febbraio 2015, n. 10), in tema di efficienza energetica, smart cities e mobilità



sostenibile, è facoltà del Concessionario installare presso i siti di generazione idroelettrica dispositivi di ricarica elettrica per veicoli e mezzi di qualunque natura, purchè detti dispositivi risultino connessi alla rete elettrica esclusivamente mediante il punto di connessione dell'impianto idroelettrico al quale appartengono.

Art. 15. Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione. In ogni caso il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa derivargli da terzi in dipendenza della concessione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con l'esecuzione dei lavori e con la gestione della struttura e dei servizi ad essa correlati.
2. Il Concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, subappaltatori, fornitori, prestatori d'opera, gestori e terzi in genere.
3. Il Concessionario è responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici, alle infrastrutture o ai fondi esistenti durante i lavori di straordinaria ed ordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle briglie/traverse e delle centrali idroelettriche ed è inoltre responsabile di ogni altro danno arrecato a persone o cose.

Art. 16. Proventi, flusso di cassa

1. I proventi della gestione legittimati dal Concedente con la stipulazione della presente convenzione sono introitati dal Concessionario o suo avente causa senza diritto alcuno del Concedente alla partecipazione ai proventi stessi.
2. La cessione da parte del Concessionario dell'energia elettrica e di ogni altro titolo energetico riferiti alla produzione degli impianti idroelettrici in base alla presente convenzione è realizzata dal Concessionario secondo termini e modalità contrattuali esclusivamente da lui definiti e limitatamente alla produzione del periodo di concessione.

Art. 17. Oneri a carico del Concessionario

1. Oltre agli oneri dell'investimento netto, il Concessionario è tenuto al pagamento:
 - a) dei canoni concessori per uso idroelettrico;
 - b) dei sovraccanoni dei comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 1 Legge 595/53 e s.m.o.i.
 - c) dei costi vivi per la realizzazione (da parte del Concessionario) di un portale internet contenente tutte le informazioni utili sul progetto, sulle opere realizzate, sull'energia rinnovabile



prodotta ed il contributo al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto su base giornaliera.

2. Il Concessionario, in relazione agli edifici ove sono collocati gli impianti, è tenuto al pagamento:
 - a) dell'Imposta Comunale sugli Immobili o tassa equipollente, se e in quanto dovuta;
 - b) della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, se e in quanto dovuta.
3. Il Concessionario provvede, a propria cura e spese, attingendo alle somme del PEF destinate a spese a disposizione del Concedente, a rimborsare al Concedente, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della presente convenzione, le spese sostenute:
 - a) per la pubblicità preventiva e successiva dei bandi e degli avvisi di gara e di avvenuta aggiudicazione, in adempimento delle previsioni di cui agli articoli 66, comma 7, e 80, comma 1, del D.lgs.163/2006;
 - b) per il funzionamento della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84, comma 11, del D.lgs. 163/2006;
 - c) per il rimborso di tutte le altre spese sostenute dal Concedente per l'espletamento dello studio di fattibilità e del costo relativo agli advisors di cui si sia servito ed in particolare le consulenze legali, tecniche ed economiche inerenti ad ogni fase della procedura, attività di supporto al R.U.P., alle attività di collaudazione delle opere, per un ammontare fino ad euro 175.168,41 previsto all'articolo 27.
4. Sono ad esclusivo carico del Concessionario tutti i canoni di derivazione ad uso idroelettrico, sovra-canoni idroelettrici comuni rivieraschi ex art. 53 del R.D. 1775/33 e s.m.o.i. e art. 2, primo comma Legge 22 dicembre 1980 n° 925, i costi per la manutenzione delle opere, manufatti ed impianti realizzati dal Concessionario nell'ambito della presente concessione.

Art. 18. Obblighi a carico del Concedente

1. Il Concedente si obbliga, senza oneri a proprio carico e nell'ambito dei propri poteri istituzionali, a rendere possibili attraverso i propri uffici gli interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze e la realizzazione di relativi impianti per la produzione di energia elettrica nel più breve tempo consentito.
2. Il Concedente si obbliga altresì:
 - a) ad assumere i provvedimenti necessari per il rilascio delle Concessioni di derivazione ad uso idroelettrico e le relative autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
 - b) a fornire al Concessionario, senza oneri a proprio carico e nell'ambito dei propri compiti



istituzionali, la leale collaborazione per tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione delle opere ed al successo dell'iniziativa, con particolare riguardo alla costruzione e messa in esercizio degli impianti idroelettrici e la realizzazione delle opere di straordinaria manutenzione sulle 13 briglie/traverse ed alle opere di compensazione ambientale;

3. Il Concedente mette a disposizione del Concessionario le aree di cui al n. 4 delle Premesse, senza oneri per quest'ultimo, dalla data di stipula della presente convenzione, oppure attiva la procedura di delega di cui all'articolo 23.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettere c) ed e), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione dei lavori non è dovuto il contributo di cui all'articolo 16 dello stesso d.P.R..

Art. 19. Cauzioni e garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, relativi alla realizzazione delle opere, il Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria prestata in conformità all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e all'articolo 101 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, del 10% (dieci per cento) dell'importo delle opere da eseguire, ridotta alla metà in quanto il Concessionario (o tutti gli operatori economici che compongono il Concessionario) è in possesso della certificazione di qualità della serie ISO 9001:2015. Tale garanzia deve essere prestata in conformità all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e all'articolo 101 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. La garanzia copre i rischi derivanti da mancato o inesatto adempimento della convenzione e cessa di avere affetto alla data del collaudo di cui all'articolo 9. Essa è svincolata progressivamente ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del D.lgs. 163/2006, ed è tempestivamente reintegrata qualora escussa, anche parzialmente, dal Concedente.
2. Il Concessionario, unitamente alla garanzia di cui al comma 1, trasmette al Concedente una polizza assicurativa che tenga indenne lo stesso Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (salvo quelli derivanti da errori od omissioni progettuali, oggetto dell'assicurazione di cui al comma 4), azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale non inferiore all'importo delle opere in concessione, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data del collaudo provvisorio di cui all'articolo 9, con un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). Tale polizza assicurativa dovrà essere prestata in conformità all'articolo 129 del D.lgs. 163/2006 e all'art.103 del D.P.R. n.554/1999.



3. Il Concessionario, con atto autonomo o con appendice contrattuale alla polizza di cui al comma 2, prima dell'inizio dei lavori trasmette al Concedente una polizza che preveda una idonea copertura assicurativa per la specifica attività di progettazione, con le modalità e in conformità all'articolo 111, comma 1, del D.lgs. 163/06 e all'articolo 105 del d.P.R. n. 554/1999. L'onere e la responsabilità in materia di assicurazione dei progettisti sono a carico esclusivo del Concessionario; resta fermo che questi manleva integralmente il Concedente per tutto quanto attiene o consegue ad eventuali errori od omissioni progettuali; in ogni caso le maggiori spese di progettazione nonché i maggiori costi di costruzione (intendendo per tali anche i costi di eventuali demolizioni e ripristini) dovuti ad errori ed omissioni in fase di progettazione non hanno rilievo per il Concedente, non possono incidere sull'equilibrio economico-finanziario della concessione e non possono comportare revisione o adeguamento del PEF.
4. Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del D.lgs. 163/06, il Concessionario, dopo il collaudo di cui all'articolo 9 e prima dell'avvio della gestione, deposita presso il Concedente, una polizza indennitaria decennale con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi; in applicazione dell'articolo 104 del d.P.R. n. 554 del 1999 il massimale della predetta polizza non deve essere inferiore al costo di ricostruzione dei lavori e il limite di indennizzo non deve essere inferiore ad euro 14.000.000,00, mentre il massimale per la responsabilità civile per danni a terzi non deve essere inferiore a euro 4.000.000,00.
5. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del Concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113 del D.lgs 163/06; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
6. Il Concessionario, oltre alle garanzie sopra indicate si impegna a:
 - a) accettare la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte del Concedente, a tutela della trasparenza delle azioni del Concessionario sia in fase realizzativa che in fase gestionale;
 - b) aprire un conto corrente del Concessionario, con clausola di vincolo di priorità di pagamento a favore del Concedente, presso primario istituto di credito, sul quale sarà veicolata durante l'anno una parte dei ricavi dell'energia a garanzia degli impegni annuali per il pagamento dei canoni regionali. Il vincolo di disponibilità sarà quindi sulle giacenze sul conto per gli importi



rispondenti all'ammontare dei canoni in scadenza nel semestre successivo e spettanti al Concedente in base alla normativa vigente, al netto degli eventuali crediti che il Concessionario vanta nei confronti del Concedente e meglio definiti dalla presente Convenzione;

7. Le garanzie devono tuttavia oggi essere prestate ai sensi del «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» (G.U. 10 aprile 2018, n. 83, suppl. ord. n. 16).".

Art. 20. Revoca della concessione o risoluzione per inadempimento del Concedente

1. Ai sensi dell'articolo 158, comma 1, del D.lgs. 163/2006, qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, questi deve rimborsare al Concessionario le somme di cui al predetto articolo 158, come segue:
 - a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione;
2. Si ha inadempimento del Concedente, con conseguente risoluzione della concessione, oltre ai casi previsti dal Codice civile, in quanto applicabile, qualora il Concedente venga meno agli impegni di cui all'articolo 18.

Art. 21. Effetti dell'interruzione anticipata della concessione

1. In tutti i casi di interruzione anticipata della concessione tutte le somme dovute dal Concedente al Concessionario restano indisponibili per quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei crediti degli istituti finanziatori.



2. L'efficacia della revoca, della risoluzione per inadempimento del Concessionario e del recesso qualora invocato dal Concedente sono subordinati al pagamento delle somme di cui al comma 1 da parte del Concedente.

Art. 22. Variazioni delle condizioni di equilibrio economico-finanziario

1. Le variazioni apportate dal Concedente ai presupposti o condizioni di base di cui all'articolo 143, comma 8, del D.lgs. 163/06, – quali richiamate in premessa al presente contratto – nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata iscrizione a specifici registri selettivi dei beneficiari delle tariffe, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione e conseguentemente della concessione di derivazione idroelettrica, ed in mancanza della predetta revisione il Concessionario può recedere dal contratto.
2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.

Art. 23. Applicazione delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità

1. Il Concedente, titolare del potere espropriativo ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.o.i., può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando l'ambito della delega come segue:
 - a) gestione delle comunicazioni con le proprietà espropriande in qualunque momento della procedura;
 - b) determinazione delle indennità e loro liquidazione;
 - c) gestione dell'eventuale contenzioso con le proprietà espropriande;
 - d) gestione della procedura eccezionale dell'occupazione d'urgenza;
 - e) emissione, notifica, registrazione e trascrizione del decreto di espropriazione.
2. Gli estremi della presente convenzione vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
3. A questo scopo il Concessionario può avvalersi di società controllata, ovvero di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.

Art. 24. Divieto di garanzie reali sulle opere



-
1. In relazione all'alea economico-imprenditoriale che deve caratterizzare il contratto di concessione, è vietata la costituzione di garanzie reali sulle opere idrauliche oggetto di straordinaria manutenzione.

Art. 25. Lavori complementari

1. Agli eventuali lavori complementari si applica la disciplina di cui all'articolo 147 del Codice dei contratti.

Art. 26. Risoluzione delle controversie

1. Alle controversie in merito alla esecuzione o interpretazione della convenzione si applicano l'articolo 239 e, in quanto compatibile, l'articolo 240, commi 2, 3, 4, da 6 a 13, e da 17 a 22, del D.lgs. 163/06.
2. In relazione alla particolarità del contratto di concessione, rispetto al contratto di appalto, si può ricorrere all'accordo bonario a prescindere dall'entità economica della controversia e, per iscrizione delle riserve, si intende qualunque contestazione scritta, con prova di avvenuto ricevimento, comunicata dal Concessionario al Concedente.
3. Le controversie non risolte ai sensi del comma 1, sono demandate alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria ordinaria, Foro di Firenze.
4. Le parti, concordemente, potranno determinarsi diversamente da quanto previsto dal comma 3.

Art. 27. Compenso per il servizio di assistenza giuridica all'Amministrazione, inserito in progetto preliminare

1. Il Concessionario dichiara di aver già preso integrale visione della convenzione repertorio del Concedente (allora Provincia di Firenze) rep. n. 21211 in data 31 luglio 2008, citata al n. 11 delle premesse e ne conferma l'accettazione delle condizioni, anche ai sensi del d.P.R. n. 554/1999, art. 17, comma 1, n. 8.
2. Il Concessionario dà pertanto atto che, in ogni caso, l'effettivo pagamento del compenso a STUDIO APPALTI del Dott. Lino Bellagamba s.a.s., ora CONTRATTI PUBBLICI Italia di Lino Bellagamba s.a.s. (come da determinazione dirigenziale n. 1292 del 23 settembre 2015 assunta dall'Ing. Morelli Andrea, allora in capo alla Città Metropolitana di Firenze) è condizione per la stipulazione della convenzione finale con il Concedente, dandosi atto che il codice CIG è il seguente: 8033852067.

ART. 28 – RECESSO EX D.LGS. N. 159/2011



1. La Regione Toscana si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula della presente Convenzione, il controllo risultante dall'informazione prefettizia antimafia relativa all'Impresa _____ dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 29. Interpretazione della convenzione

1. La presente convenzione, sia per il Concedente che per il Concessionario, si interpreta secondo il D.lgs. 163/2006- ed i principi dal medesimo desumibili.

Art. 30. Spese contrattuali

1. Tutte le spese conseguenti alla stipulazione e alla registrazione della presente convenzione, compresi i relativi oneri fiscali, sono a carico del Concessionario, cui spetta il diritto di richiedere eventuali agevolazioni previste dalle norme vigenti in materia.

La presente Convenzione, inclusa l'Accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, composta da n. __ pagine elettroniche è stata letta, approvata e firmata digitalmente dai contraenti e regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo attraverso i modelli F23 dell'importo complessivo pari ad Euro _____.

Firmata digitalmente

Per Regione Toscana

Firmata digitalmente

Per il Concessionario

Firenze , lì _____

